



COMUNE DI CAFASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Prot. n. 7124

Agli Amministratori dell'Ente

Ai dipendenti dell'Ente

**A tutti i soggetti che svolgono
attività lavorativa/di formazione/di volontariato**

**P.C. Alle RSU
 Alle OO.SS.
 Al DPO
 Al RSSP
Al Medico competente**

LORO SEDI

DIRETTIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-quinquies, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 come introdotto dall'art.1 del D.L. 21 settembre 2021, n.127 (Impiego di certificazioni verdi Covid -19 in ambito lavorativo pubblico).

Richiamato il D. L. 21.09.2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

Considerato che l'art. 1 del suddetto decreto apporta modificazioni al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito nell L. 17 giugno 2021, n. 87 inserendo l'art. 9-quinquies dedicato all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico.

Considerato che il comma 1 dell'art.9- quinquies prevede che: *"Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 10 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76."*

Considerato che il comma 2 dell'art.9-quinquies prevede che: *"La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni"*.

Rilevato come, ai sensi del comma 4 dell'articolo in esame, sia obbligo della singola Pubblica Amministrazione verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 sopra citati, definendo, entro il 15 ottobre 2021, ai sensi del comma 5, le modalità operative per l'organizzazione di tali verifiche.

Considerato che la definizione di tali modalità operative dipende dalla concreta realtà organizzativa del singole Ente

IMPARTISCE

le seguenti DIRETTIVE:

1. Il 15 ottobre 2021 entrano in vigore *"Le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche relative al possesso della Certificazione Verde Covid-19 ai fini dell'accesso del personale pubblico e privato, nonché degli amministratori nei locali del Comune di...CAFASSE"* (allegate al presente sotto A) per farne parte integrante e sostanziale) definite dal Datore di Lavoro individuato dall'ente ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i.;

2. Tutto il personale dipendente (co. 1 art. 1 D.L. 127/2021), "*tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o volontariato*" (co. 2 art.1) presso il Comune di CAFASSE ognuno per le proprie competenze e responsabilità, è tenuto alla puntuale applicazione e al rigoroso rispetto delle modalità operative di cui al punto precedente.

INFORMA

- Che il personale dipendente, compresi i lavoratori atipici (vedi art. co. 1 art. 1 D.L. 127/2021) , nonostante non sia possesso del green pass o di idonea certificazione di esenzione della vaccinazione (ai sensi della Circolare del Ministro della Salute del 4.08.2021 e 25.09.2021) o che non possa esibirla per qualsiasi motivazione, acceda al luogo di lavoro è soggetto a procedimento disciplinare ed alla sanzione amministrativa di cui al comma 8 dell'art.9-quinquies. del citato D.L.
- A tal fine l'incaricato al controllo (Posizione Organizzativa o altro soggetto delegato) comunicherà tale fattispecie al Segretario Comunale e sarà passibile di sanzione disciplinare secondo la normativa vigente e della comunicazione alla Prefettura - UTG di Torino;
- Che le modalità operative di controllo adottate con la presente direttiva si applicano anche con riferimento:
 - ✓ *al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali*: nel caso di accertamento del mancato possesso della Certificazione COVID-19 sarà data immediata comunicazione al Segretario Comunale anche ai fini della comunicazione alla Prefettura di cui al comma 8 dell'art.9-quinquies;
 - ✓ *a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'Ente*: nel caso di accertamento del mancato possesso della Certificazione COVID-19 da parte di costoro sarà data pronta comunicazione al Responsabile del Servizio Interessato, per gli adempimenti e le comunicazioni conseguenti;
 - ✓ *alle cariche istituzionali di vertice*: nel caso di accertamento del mancato possesso della certificazione COVID- 19 sarà data immediata comunicazione al Responsabile del servizio Ragioneria per i provvedimenti e le comunicazioni conseguenti;

- Che per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura di QR CODE in corso di predisposizione ministeriale. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'Amministrazione Comunale - non potranno essere assoggettati ad alcuno controllo.
- Fermo restando che il Medico competente - su autorizzazione del dipendente- informa il personale deputato ai controlli, sull'esonero dalla verifiche. In assenza della predetta autorizzazione al medico competente, il dipendente non potrà accedere al luogo di lavoro e, pertanto risulterà assente ingiustificato fino al momento in cui non avrà esperito la procedura sopra indicata.
- Che in ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa M. Margherita Lapaglia